

CRITERI DI VALUTAZIONE

Vista la normativa vigente;
Visto il DPR 122/09;
Vista la legge n. 169/08;
Visti i DD.MM 741/17 e 742/17
Visto il D.Leg. 62/2017;

I criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali SSIG

1. Le proposte di voto dovranno scaturire da un congruo numero di prove di diverse tipologie. Considerato che la valutazione periodica deve tener conto dell'evoluzione in itinere degli apprendimenti e del livello raggiunto a fine periodo, i numeri delle prove indicati nella tabella allegata si riferiscono alla somma dei due tipi di rilevazioni. Inoltre le prove scelte dal Consiglio di Interclasse e dai Team / Consigli di classe dovranno coprire i diversi aspetti di ogni disciplina.

Per la Scuola Primaria, oltre alle prove comuni decise dal Consiglio di Interclasse, ogni docente avrà cura di segnalare sul proprio giornale dell'insegnanti quali esercitazioni o attività (orali o scritte) sono state utilizzate ai fini della definizione della proposta di voto.

2. I voti per le discipline/materie sono assegnati:

- dal docente o collegialmente dai docenti contitolari, nella scuola primaria,
- dal consiglio di classe, nella scuola secondaria, il quale inserisce le proposte di valutazione dei singoli docenti in un quadro unitario
- l'insegnante di religione cattolica partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica (non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione).
- il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.
- i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
- i docenti di strumento in sede di valutazione periodica e finale, partecipano a tutti i consigli di classe, in cui sono inseriti gli allievi ai quali impartiscono il proprio insegnamento, ed esprimono per ciascun alunno un voto in decimi, contribuendo alla media voti dell'allievo insieme ai voti espressi dai docenti delle altre discipline.
- I docenti o gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

3. Nella valutazione si delinea un giudizio sui progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Tali aspetti sono brevemente descritti nelle osservazioni intermedie e finali della scheda di valutazione.

4. Scuola primaria e secondaria di 1° grado: apprendimenti disciplinari.

La finalità formativa ed educativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Per questo motivo si utilizzeranno i voti dal 5 al 10 nella scuola primaria e dal 4 al 10 nella scuola secondaria di 1° grado, concordando una corrispondenza tra giudizi sintetici e voti numerici. I voti inferiori non sono utilizzati per evitare che una valutazione eccessivamente negativa possa influire sul processo di costruzione dell'autostima dell'alunno ostacolando il recupero.

5. Il voto finale è il risultato di una sintesi collegiale su una valutazione complessiva del percorso formativo dello studente, anche con riferimento alle attività extrascolastiche.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Nel processo formativo in corso, in sede di valutazione quadrimestrale, oltre ai livelli registrati attraverso la misurazione delle verifiche scritte, orali e pratiche inerenti agli obiettivi di apprendimento, saranno presi in debita considerazione i seguenti indicatori:

- impegno, inteso come applicazione manifestata nel lavoro in classe e a casa;
- partecipazione, intesa come frequenza di interventi costruttivi, manifestazione di interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i propri ambiti conoscitivi;
- progressione dell'apprendimento, intesa come capacità di recuperare conoscenze e abilità e di imparare ad imparare.

Tale valutazione formativa eviterà che la valutazione si traduca nella semplice misurazione degli obiettivi verificati con la somministrazione delle prove sommative. Conseguentemente, la valutazione non sarà data solo dalla media aritmetica, ma anche dagli esiti del processo formativo in termini qualitativi piuttosto che quantitativi.

Nella documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, le valutazioni da 5 a 10 nella scuola primaria

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

La valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe in base alle osservazioni sistematiche e alla documentazione raccolta da ciascun docente in relazione alla programmazione.

La valutazione degli allievi:

- E' effettuata dai docenti sia con scansione periodica ed annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo.
- E' riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli allievi nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali, fermo restando il carattere unitario dell'apprendimento.
- Comprende un giudizio di merito a cui concorrono interesse, partecipazione, impegno, frequenza, profitto.

Le programmazioni didattiche dei vari dipartimenti disciplinari prevedono periodicamente delle prove per verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici ed eventualmente intervenire sull'iter formativo adattandolo, per quanto possibile, ai ritmi di apprendimento degli alunni e agli obiettivi formativi.

Le prove sono di varia tipologia e, a seconda della disciplina, si traducono in test, elaborati scritti, prove pratiche o grafiche, relazioni e colloqui orali (v. programmazioni disciplinari).

Oltre alla valutazione effettuata dagli insegnanti è previsto un percorso di autovalutazione individuale dei singoli allievi, i quali vengono guidati a riflettere sul loro percorso scolastico e sui risultati ottenuti.

La valutazione prevede le seguenti fasi:

- Individuazione corretta dei **bisogni formativi individuali**
- Scelta di **obiettivi formativi** specifici mirati a **breve, medio e a lungo termine**
- Diversificazione delle **metodologie** usate
- Visione dinamica del **percorso formativo** articolato **in obiettivi specifici adeguati ai reali bisogni formativi di ciascun allievo**

La valutazione del Consiglio di Classe svolge le seguenti funzioni:

- **Diagnostica:** fatta prima dell'intervento didattico allo scopo di acquisire preventivamente una conoscenza precisa dei bisogni formativi specifici degli alunni e ritenuti necessari per proseguire nel personale processo di apprendimento.
- **Formativa:** accompagna costantemente il processo didattico durante il suo svolgimento e prevede regolari osservazioni sistematiche da parte dei docenti, allo scopo di conoscere il

grado di progresso, le difficoltà incontrate dagli allievi e controllare l'efficacia e la validità delle procedure didattiche.

- **Sommativa:** fatta al termine di un intervento didattico concluso, per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificare la loro reale validità, determinare l'efficacia dei metodi, dei contenuti, degli strumenti e degli itinerari adottati.

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi e accompagnata da un giudizio sintetico, i livelli corrispondono ai descrittori presenti nella tabella allegata.

Il giudizio complessivo tiene conto della situazione di partenza del singolo allievo, degli standard di apprendimento individuali, dei bisogni formativi specifici di ciascuno e delle reali competenze maturate e documentate oltre ad eventuali altri fattori di natura socio-ambientale che possono influire sulle capacità di apprendimento e sulla maturazione di abilità e competenze.

Il **Consiglio di Classe**, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale, valuta ogni studente singolarmente, tenendo in considerazione:

-l'**evoluzione** del rendimento nel corso dell'anno, constatando, a partire dalla situazione iniziale, se lo studente risulta, nel complesso delle materie, in progresso, stazionario o in regresso;

-i **progressi** ottenuti nel percorso formativo effettuato, anche rispetto alle iniziative di sostegno e **recupero**;

-Il **livello** di conseguimento degli obiettivi essenziali e trasversali stabiliti nella programmazione di dipartimento;

- le probabilità di successo nella classe successiva.

Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale elabora una descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello **sviluppo culturale, personale e sociale**) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dallo studente.

Come previsto dal DL 62 del 2017 saranno effettuati corsi di recupero in orario extra-curricolare sulla base delle disponibilità delle risorse di bilancio; in ogni caso i docenti delle diverse discipline avranno cura di dedicare una porzione delle ore curricolari alle attività di recupero.

MODALITÀ DI NON AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO (art. 3 e 6 D. Lgs. 62/17)

Nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. **La decisione è assunta all'unanimità.**

In casi eccezionali l'alunno potrà NON essere ammesso alla classe successiva, con voto all'unanimità, quando:

- Ha frequentato per meno del 50% dell'anno scolastico e non possiede una conoscenza della lingua italiana a livello A1.
- Il team docente ritiene che non abbia raggiunto il livello di maturazione proporzionale alla sua età, con conseguenze sul profitto e il comportamento, pertanto la ripetenza della classe può essere proficua per il progetto di vita dell'alunno.

- Il team docente in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
- Il team docente in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell'evento e accuratamente prepara l'alunno, così come l'accoglienza nella futura classe.
- Il team docente valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati.
- Non essere un evento coincidente con il termine della classe prima.
- Essere un'opzione successiva alla documentata e verbalizzata adozione di interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;
- Essere deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le seguenti condizioni:
 - a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche);
 - b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
 - c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alle classi seconda e terza è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E' confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Criteria di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato Scuola secondaria di 1° grado.

L'ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è deliberata previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
3. dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
 - a. della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - b. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;

- c. dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Nella documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, le valutazioni da 4 a 10 nella scuola secondaria di 1° grado.

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 c 2.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati.

1. Il consiglio di classe in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
2. Il consiglio di classe in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell'evento e accuratamente prepara l'alunno, così come l'accoglienza nella futura classe.
3. Il consiglio di classe docenti valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati.
4. non essere un evento coincidente con il termine della classe prima.
5. essere un'opzione successiva alla documentata e verbalizzata adozione di interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;
6. essere deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le seguenti condizioni:
 - a. assenza o gravi carenze delle abilità di base in diverse discipline propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche, comprensione della lingua) nonostante documentati interventi di recupero e l'attivazione di percorsi individualizzati all'acquisizione delle competenze;
 - b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
 - c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

Ogni alunno sarà valutato in funzione del proprio percorso individualizzato e personalizzato, proprio per favorire un apprendimento di tipo metacognitivo proprio di ogni singolo alunno/a.

VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti. L'Istituto fornisce informazioni puntuali alle famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la nonvalidità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DM 741/17, DM 742/17, Nota 1865/17)

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, in relazione a:

- 1) competenze di cittadinanza
- 2) Statuto delle studentesse e degli studenti (solo per la scuola secondaria)
- 3) Patto di corresponsabilità
- 4) Regolamento di istituto

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che, per la scuola secondaria di primo grado, fa riferimento agli elementi sopra elencati.

La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di 1° grado si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole di convivenza civile.

La valutazione è decisa sulla base degli indicatori specificati nella tabella allegata.

ESAME DI STATO (D. Leg. n. 62/2017)

Sedi d'esame e commissioni

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Presidente della commissione d'esame

Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

Riunione preliminare e calendario delle operazioni

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il dirigente scolastico comunica al collegio il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive, che devono concludersi entro il 30 giugno.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le

tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati, definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento.

Le prove d'esame

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:

- 1) prova scritta di italiano;
 - 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
 - 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
- Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, incoerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

- Prova di italiano: le commissioni predispongono almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte.

- Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

- Prova scritta relativa alle lingue straniere: si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali. Le commissioni predispongono almeno tre tracce costruite sulla base dei due livelli di riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

- Colloquio: è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti

alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Criteri e modalità di valorizzazione del percorso scolastico triennale

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato tenendo conto:

1. della media dei voti nelle varie discipline nell'ultimo anno
2. della valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
3. della media delle valutazioni dei due anni precedenti
4. della valorizzazione del comportamento

Modalità di non ammissione all'Esame di Stato

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Nel caso di alunni stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana assume grande importanza il Piano Didattico Personalizzato che viene predisposto per tutti gli alunni in difficoltà. Il PDP sarà pertanto uno strumento essenziale di valutazione per l'alunno straniero che permetterà di cogliere lo scarto tra il punto di partenza e il punto di arrivo.

Elementi a favore della promozione:

- crescita rispetto ai livelli iniziali
- possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva
- impegno rilevante nelle attività didattiche
- positiva e documentata partecipazione alle attività extracurricolari

Elementi contro la promozione:

- decrescita rispetto ai livelli iniziali
- gravi difficoltà prevedibili nella classe successiva
- disimpegno o impegno tardivo nelle attività didattiche.

Per gli alunni stranieri giunti in Italia da meno di un anno viene prevista la sospensione della valutazione nel primo quadrimestre (solo nelle discipline con valutazione negativa).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.)

In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe/ Team valutano con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA adeguatamente certificate, verificando che in corso d'anno:

- siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento;
- siano stati predisposti percorsi personalizzati di recupero;
- siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato.

Nello specifico:

1. gli alunni con DSA, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le verifiche degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e descritti nel PDP, che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento delle prestazioni da valutare;
2. la valutazione non può derivare esclusivamente dallo svolgimento di prove scritte;
3. a parità del numero di quesiti posti vengono concessi tempi maggiori per l'esecuzione delle verifiche;
4. la valutazione deve dimostrare l'effettivo livello di apprendimento raggiunto, riservando particolare attenzione ai contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria;
5. nel confronto tra docenti in sede di scrutinio deve emergere la rilevanza del disturbo specifico.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.)

In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe/Team valutano con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi individuati come B.E.S., verificando che in corso d'anno:

- siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento;
- siano stati predisposti percorsi personalizzati di recupero;
- siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato.

Nello specifico:

1. gli alunni BES, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le verifiche degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici ritenuti più idonei e descritti nel PDP;
2. in sede d'esame non è prevista alcuna misura dispensativa con riduzione del livello degli obiettivi di apprendimento, mentre è possibile concedere strumenti compensativi.

MODALITA' DI RECUPERO IN ITINERE E FINALI

Nella scuola primaria

Tutte le attività di recupero vengono svolte nell'orario curricolare, nel corso dell'intero anno scolastico. La scuola primaria dedica alle attività di recupero una parte consistente delle ore di compresenza a disposizione di ciascuna classe. Inoltre vengono utilizzate ore aggiuntive di insegnamento assegnate sulla base della disponibilità delle risorse di bilancio.

Nella scuola secondaria di primo grado

Le attività di recupero si svolgeranno ad inizio anno scolastico, in itinere e a fine quadrimestre,

anche attraverso interruzioni programmate dell'attività didattica.

Tempi di recupero:

- In itinere: intero anno scolastico.

- Attivazione corsi specifici: secondo quadrimestre (sulla base delle disponibilità di risorse di bilancio)

- Settimane del recupero: 1 o 2 settimane (in relazione alle carenze riscontrate e in base alle valutazioni del docente) a febbraio (al termine del primo quadrimestre) e a settembre

Modalità di svolgimento:

- in orario extra-curricolare e curricolare per la scuola secondaria.

- Nel mese di febbraio, al termine del primo quadrimestre, si organizzerà una/due "settimana/e di riattivazione degli apprendimenti" durante la quale la normale progressione della programmazione verrà interrotta.

- Al termine dell'anno scolastico, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, si comunicheranno le carenze riscontrate alle famiglie e si indicheranno i contenuti da recuperare. Ad inizio anno scolastico, entro fine settembre, si programmerà una/due "settimana/e del recupero" durante la quale si riprenderanno i nuclei fondanti delle varie discipline e si verificheranno i livelli di acquisizione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (ART. 9 D.LGS 62/2017)

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale (sulla base delle griglie di valutazione elaborate dall'Istituto) e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). L'Istituto adotta il modello nazionale di certificazione delle competenze.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

PROVE INVALSI (Artt. 4 e 7 D.Lgs 62/2017)

Scuola primaria

Il d. lgs 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione, finalizzata ad accertare il livello di ogni alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Il livello di riferimento è A1 del QCER., con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua. La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in un'aggiornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1.

Le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

Scuola secondaria di primo grado

Le prove non sono più parte integrante dell'Esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer. La partecipazione alle prove è un requisito indispensabile per l'ammissione

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunno nelle prove di italiano, matematica e inglese sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze. Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER.

Modalità di somministrazione

Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

La prova di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, incoerenza con il livello A2 QCER.

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento

Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI. Per gli alunni con disabilità possono essere previste adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuolasecondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.